



COMUNE DI SORSO

Provincia di Sassari

2° SETTORE – GESTIONE DEL TERRITORIO

2.2 – SERVIZIO LAVORI PUBBLICI


DESCRIZIONE DEL “LIDO DI SORSO”

1. Notizie di carattere generale


L'immobile è ubicato nel territorio del Comune di Sorso, in Loc. “Marina di Sorso”, ed è pervenuto all'Amministrazione Comunale ai sensi dell'art. 7 della convenzione del notaio Giovanni Maniga in data 06/07/1985 repertorio n. 14605, registrato a Sassari il 24/07/1985 al n. 4428 e trascritto a Sassari il 02/08/1985, casella 7500, articolo 5785, con la quale i lottizzanti dell'insediamento “Arboriamar” hanno ceduto con la firma della convenzione, diversi terreni al Comune di Sorso, tra i quali il mapp. 88 (attualmente mapp. 247 e 248) dove è ubicato il Lido di Sorso.

Realizzato con Delibera G.C. n° 32 del 24/02/2000 è ubicato sulla fascia costiera del comune di Sorso, sulla spiaggia antistante il Campeggio “Li Nibari”, lungo la S.P.81 al Km 6, si trova dunque a circa quattro chilometri dal centro abitato, a dieci chilometri dalla città di Sassari ed equidistante dalla città di Porto Torres. La struttura è posizionata all'interno del complesso dunale che si trova nella porzione retrostante della spiaggia ed è situata appunto tra la spiaggia e la strada Provinciale n. 81 citata. L'area nella quale sono state realizzate le strutture di servizio alla balneazione fa parte di un programma di interventi lungo il litorale, adottato dall'Amministrazione Comunale di Sorso nel 1996, per dotare il sistema costiero di infrastrutture necessarie a garantire la fruibilità della spiaggia e nel contempo a migliorare e a valorizzare le risorse naturali e ambientali.

L'immobile attualmente ricade totalmente all'interno dell'area demaniale, è identificato al Catasto Terreni al foglio 27 con il mappale 247 e 248 della superficie catastale di ha 1.75.26 (i mappali attuali derivano dal mappale 88 citato nella convenzione del notaio Maniga suddetta). Le planimetrie sottostanti meglio chiariscono quanto suddetto.



Planimetria catastale alla data della convenzione (1985)



Planimetria catastale attuale (2013)

Lo stabilimento balneare è così articolato:

- Servizi Igienici;
- Cabine spogliatoio;
- Reception;
- Deposito;
- Infermeria;
- Bar – Area di ristoro;
- Piazzale interno;
- Recinzione;
- Impianti Elettrici e Condizionamento;
- Impianto Fognario;
- Antincendio.

DESCRIZIONE PARTICOLAREGGIATA:

I locali destinati a **Servizi igienici** hanno dimensioni di mt. 1.70 x 2.45 ed un'altezza che varia tra i mt. 2.40 e mt. 2.70, con copertura a due falde. Questi sono organizzati in due blocchi prefabbricati costituiti ciascuno da n° 3 ambienti dei quali due contenenti n° 2 vasi un vaso alla turca e n° 2 lavabi, l'altro ambiente per i disabili dotati di n° 1 vaso disabili, n° 1 vaso igienico, n° 1 lavabo e n° 2 docce, una per disabili e una normale. Come già espresso in precedenza i due blocchi divisi in numero di tre per un totale di n° 2 servizi igienici e n° 2 docce per

disabili, n° 2 vasi alla turca, n° 5 vasi igienici normali e n° 3 lavabi, per un totale di n° 16 servizi igienici a servizio della struttura balneare.

I locali destinati a **Cabine** spogliatoio hanno dimensioni di mt. 1.20 x 1.20, per un'altezza variabile tra mt. 2.20 e 2.40, con copertura a due falde. Tali cabine sono disposte in blocchi prefabbricati di cui n° 2 blocchi da n° 5 cabine e n° 2 blocchi da n° 10 cabine, per un totale di n° 30 cabine al servizio della struttura.

I locali destinati a **Reception, Infermeria e Deposito** hanno dimensioni di mt 3.80 x 3.80, ed un'altezza che va da mt 2.40 a mt. 2.70, la copertura è del tipo a due falde.

In particolare il locale destinato alla reception è aperto su di un lato che si affaccia su un piccolo corridoio adibito ad ingresso riservato alla struttura e delimitato sull'altro lato da un altro fabbricato adibito a magazzino.

L'infermeria è attrezzata con un bagno a servizio della stessa ed è disposta adiacente alla reception con la quale vi è una porta di comunicazione.

Il deposito è invece disposto adiacente all'infermeria. Anche questi tre locali fanno parte di un unico blocco prefabbricato che è composto da n° 3 piccoli fabbricati adiacenti + 1.

Tutte le strutture portanti dei blocchi sono realizzate in legno rivestite con doghe da cm. 15, circa, posizionate orizzontalmente e trattate con una vernice color sabbia in modo tale che la struttura stessa si integri con l'ambiente circostante.

Tali blocchi strutturali in legno sono vincolate a terra con piastre metalliche poggiate su travi rovescie in c.l.s. armato in modo tale da essere rimossi, in qualsiasi momento, senza lasciare alcuna alterazione all'ambiente naturale.

Le coperture sono tutte a due falde, rivestite con tegole canadesi, di color sabbia, le grondaie ed i pluviali in rame.

Il **bar – area di ristoro** è realizzato con una struttura in legno lamellare costituita da un pilone centrale, in legno lamellare d'abete e da n° 8 ritti perimetrali atti a formare un ottagono. La struttura orizzontale è realizzata con capriate di notevole luce che collegano i ritti perimetrali al pilone centrale. Questa coperta da un telone in P.V.C. di adeguato spessore e dello stesso materiale sono pure le protezioni laterali che all'occorrenza proteggono le aperture tra i ritti perimetrali. La superficie delimitata da questa struttura ha un'estensione di circa 400 mq, e al suo interno è attrezzata con il banco Bar, con tutte le attrezzature,

La **pavimentazione** dell'area occupata dalle strutture citate è di mq 1296, è realizzata con lastre di cls prefabbricato delle dimensioni di cm 50 x 100, della tonalità simile alla sabbia. Rispetto a tale area sono infatti disposti, in posizione centrale il Bar – Area di Ristoro, lateralmente i blocchi delle cabine e dei servizi igienici e, nella zona (retrostante) tra la spiaggia e la strada i locali reception, infermeria e magazzini.

Per il **parcheggio** delle autovetture viene utilizzata una zona ubicata tra il Lido e la strada provinciale, e costituisce una sorta di fascia di rispetto. Il parcheggio è separato dalla spiaggia tramite una **recinzione** realizzata con pali in castagno che fuoriescono dalla sabbia per circa 1.20 mt. sistemati in modo da impedire l'accumulo continuo della sabbia nelle sede stradale. Inoltre il parcheggio è stato studiato in modo tale da distribuire i posti auto nel rispetto delle dimensioni previste dalla normativa vigente.

L'**impianto di smaltimento dei reflui** è realizzato tramite il collegamento dei servizi igienici e del bar ad una fossa biologica tipo stagno. Da quest'ultima, con l'ausilio di due pompe sommerse, vengono convogliate le acque reflue nel vascone di raccolta del Campeggio "Li Nibari" di proprietà comunale, nel quale esiste un sistema di sollevamento che conferisce i reflui al depuratore comunale

L'**impianto idrico** è funzionante ed è alimentato dalla rete idrica comunale.

L'**impianto antincendio** è stato realizzato nel rispetto del Decreto del Ministero dell'Interno 19/08/1996 art. 1. Nella fattispecie è stato realizzato un ingresso carrabile di mt, 3.50, per consentire l'intervento dei mezzi di soccorso dei VV.FF. Le strutture in legno sono state trattate con vernice classe 1 ed il telone di copertura ha reazione al fuoco non superiore ad 1. Altresì si fa presente che vi sono disposti gli estintori in prossimità degli accessi ai locali Servizi Igienici, Reception, Infermeria e dei Magazzini.

2. Inquadramento urbanistico

I mappali 247 e 248 del foglio 27 ricadono nel P.U.C. in zona F, nella sottozona FR2, e sono previste le seguenti prescrizioni urbanistiche:

ZONE TERRITORIALI OMOGENEE F

Le zone "F" sono le parti del territorio di interesse turistico con insediamenti di tipo prevalente-mente stagionale.

Il PUC ha individuato tali zone distinguendole in diverse sottozone :

-F1 sono zone destinate ad insediamenti turistico ricettivi

-F2 " " " " " " " "

-F3 " " " " " " " "

-F4 " " " " " " " "

-F5 " " " " " " " "

-FR zone da destinare prevalentemente a servizi le quali vanno assoggettate ad un PP esteso all'intera zona indicata in cartografia e/o nelle presenti norme.

L'ubicazione delle zone per servizi deve essere prevista, preferibilmente, all'interno delle aree di proprietà comunale oppure all'interno di zone già edificate.

- FRU zone da sottoporre a riqualificazione urbanistica.

L'indice fondiario in zona F non dovrà comunque superare il valore di 0,75 mc/mq

L'altezza massima " " " " " 7,00 m

Qualora l'incremento di volumetria alberghiera, realizzabile in applicazione del disposto dell'art. 10 bis della legge Regionale 22 dicembre 1989 n. 45 e L.R. 07.05.1993 n. 23, pari al 25% delle volumetrie già realizzate, possa essere realizzato solo con la sopraelevazione, il limite di altezza resta stabilito in m 12,00.

- L'intervento edificatorio è comunque subordinato alla predisposizione di un piano attuativo ed alla predisposizione di uno studio di compatibilità paesistico ambientale estesi all'intera sottozona individuata. Nelle sottozone F1 ed F4 è consentita l'attuazione per comparti, individuati nel P.U.C., separatamente convenzionabili.

- Nelle sottozone sono consentite esclusivamente attività ricettive alberghiere con integrazione di strutture complementari e di servizio (ristoranti, club house, impianti sportivi, discoteche, etc).

Il 50% della superficie territoriale può essere destinata agli insediamenti edificatori; il rimanente 50% deve essere destinato a spazi per attrezzature di interesse comune, per verde attrezzato a parco, gioco e sport e per parcheggi di cui almeno il 60% di tali aree deve essere pubblico.

Sulla base dello standard di 60 mc /ab i volumi realizzabili dovranno essere così ripartiti:

- 50 mc per gli insediamenti ricettivi alberghieri,

- 10 mc per servizi pubblici nelle aree di cessione.

Per quanto riguarda la tipologia il modello di organizzazione spaziale più adatto è apparso, alla luce delle varie analisi, quello delle residenze alberghiere con struttura a tipologia sparsa.

La disposizione planimetrica va fatta in base allo studio analitico del territorio.

Gli organismi edilizi che accolgono tale tipo di struttura sono tipologicamente piccole unità residenziali a gruppi sparsi ed una serie di spazi ed attrezzature comuni in altri edifici sempre di dimensioni contenute. Il sistema del verde deve costituire il vero tessuto connettivo che tiene insieme la geografia frammentata dell'insediamento. Si prescrive l'utilizzo di tipologie architettoniche locali evidenziandone gli aspetti più significativi con l'uso dei materiali locali, mantenendo un'omogeneità stilistica vuoi con la pietra a vista, vuoi con l'intonaco utilizzando colori in sintonia con il paesaggio.

Nelle zone di riqualificazione viene assunto come indice fondiario il rapporto tra il volume esistente e il lotto di pertinenza, è consentito un incremento volumetrico qualora tale indice sia inferiore a 0,75 mc/mq per consentire una ristrutturazione e riqualificazione funzionale delle attività.

interesse pubblico, i nuovi insediamenti produttivi commerciali e di servizi, le ristrutturazioni urbanistiche e tutti gli altri interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia, salvo in ogni caso l'impiego di tipologie e tecniche costruttive capaci di ridurre la pericolosità ed i rischi.

Disciplina delle aree di pericolosità idraulica media (Hi2)

1. Fermo restando quanto stabilito negli articoli 23 e 24, nelle aree di pericolosità idraulica media sono consentiti tutti gli interventi, le opere e le attività ammessi nelle aree di pericolosità idraulica molto elevata ed elevata, alle medesime condizioni stabilite negli articoli 27 e 28.
2. Sono inoltre consentiti esclusivamente:
 - a. le nuove costruzioni nei centri edificati;
 - b. i cambiamenti di destinazione d'uso nei centri edificati, nelle zone residenziali e nelle zone di verde privato, anche relativi ai fabbricati rurali esuberanti per la conduzione dell'azienda agricola, purché compatibili con le caratteristiche formali e strutturali preesistenti degli edifici;
 - c. i cambiamenti di destinazione d'uso al di fuori delle zone di cui alla precedente lettera b., con eventuali aumenti di superficie o volume e di carico urbanistico non superiori al 30%, a condizione di essere finalizzati a servizi pubblici e di pubblica utilità o ad attività terziarie ed attività diverse compatibili con le condizioni di pericolosità idraulica media;
 - d. gli ampliamenti, le sopraelevazioni e le integrazioni di volumi e superfici utili a destinazione d'uso immutata in tutte le zone territoriali omogenee;
 - e. la realizzazione di volumi per attività agrituristica nelle sedi delle aziende agricole;
 - f. le nuove costruzioni, le nuove attrezzature e i nuovi impianti previsti dagli strumenti urbanistici vigenti nelle zone territoriali omogenee di tipo D, E, F;
 - g. gli interventi di edilizia cimiteriale con aumento di capacità non superiore al 30%;
 - h. la realizzazione di parcheggi pertinenziali a raso ai sensi dell'articolo 9 della legge 24.3.1989, n. 122, "Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale";
 - i. l'ampliamento degli immobili destinati ad esercizi alberghieri o di somministrazione di pasti e bevande;
 - l. gli ampliamenti e le nuove realizzazioni di insediamenti produttivi, commerciali e di servizi;
 - m. la realizzazione, l'ampliamento e la ristrutturazione di opere ed infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico.
3. Lo studio di compatibilità idraulica di cui all'articolo 24 è richiesto per gli interventi di cui al comma 2, lettere a., c., d., e., f., g., h., i., l., m.
4. Le modifiche e gli ampliamenti relativi agli stabilimenti soggetti agli obblighi di cui agli articoli 6, 7 e 8 del decreto legislativo 17.8.1999, n. 334, "Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose", eventualmente ubicati nelle aree di pericolosità idraulica media, sono decise secondo il criterio di precauzione applicando le modalità di valutazione di cui al punto 6.3 dell'Allegato al decreto del Ministro dei lavori pubblici 9.5.2001 "Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante".

Disciplina delle aree di pericolosità idraulica elevata (Hi3)

1. Fermo restando quanto stabilito negli articoli 23 e 24, nelle aree di pericolosità idraulica elevata sono consentiti tutti gli interventi, le opere e le attività ammessi nelle aree di pericolosità idraulica molto elevata, alle medesime condizioni stabilite nell'articolo 27.
2. Nelle aree di pericolosità idraulica elevata valgono i divieti generali di cui all'articolo 27, comma 4.
3. In materia di patrimonio edilizio sono inoltre consentiti esclusivamente:

- a. demolizioni e ricostruzioni nello stesso sito nonché modifiche delle destinazioni d'uso, compatibili con gli elementi formali e strutturali preesistenti degli edifici, per migliorare l'efficienza di interventi di restauro e risanamento conservativo degli edifici;
 - b. ampliamenti in occasione di adeguamenti con le finalità di cui all'articolo 27, comma 2, lettere e., f., a condizione che le rispettive motivazioni siano espressamente certificate, valutate ed assentite nella concessione o nell'autorizzazione, escludendo comunque i piani interrati e sempre a condizione che gli ampliamenti siano collocati a quota superiore a m. 1,00 al piano di campagna ovvero a quote compatibili con la piena con tempo di ritorno pari a 100 anni;
 - c. interventi di ristrutturazione edilizia, a condizione che le nuove superfici per uso abitativo o per uso economicamente rilevante siano realizzate escludendo comunque i piani interrati e sempre a condizione che gli ampliamenti siano realizzati a quota superiore a m. 1,00 al piano di campagna ovvero a quote compatibili con la piena con tempo di ritorno pari a 100 anni;
 - d. nuovi impianti tecnologici destinati a migliorare l'uso e la funzionalità degli immobili;
 - e. la realizzazione di manufatti non qualificabili come volumi edilizi.
4. In deroga a quanto stabilito in via generale nel comma 2, nei soli centri edificati definiti ai sensi della normativa regionale o ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 865/1971 le opere sul patrimonio edilizio pubblico e privato esistente sono disciplinate dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti edilizi vigenti alla data di approvazione del PAI. Le nuove costruzioni e gli incrementi di volume o di superficie utile sono tuttavia consentiti nelle sole zone urbane edificate con continuità, compresi i lotti interclusi ma escluse le aree libere di frangia, e sempre a condizione di essere realizzati per sopraelevazione a quota superiore a m. 1,00 al piano di campagna ovvero a quote compatibili con la piena con tempo di ritorno pari a 100 anni.
5. In ulteriore deroga a quanto stabilito in via generale nel comma 2, nelle zone territoriali di cui al D.M. 2.4.1968, n. 1444 destinate ad usi agricoli possono essere realizzati, per una sola volta e con riferimento all'intera superficie del fondo esistente alla data di approvazione del PAI, nuovi edifici non altrimenti localizzabili nell'ambito dell'azienda agricola purché destinati al servizio delle attività agricole o a residenza dei conduttori del fondo, nei limiti delle densità fondiari previste dagli strumenti urbanistici, sempre a condizione di collocare le vie di accesso e le superfici abitabili o utili a quota superiore a m. 1,00 al piano di campagna ovvero a quote compatibili con la piena con tempo di ritorno pari a 100 anni.
6. In tutte le zone territoriali omogenee, compatibilmente con i vincoli di tutela ambientale o paesistica, è consentito il recupero funzionale a fini residenziali, esclusivamente per le necessità dei conduttori dei fondi agricoli, di edifici ed annessi rustici esistenti alla data di approvazione del PAI e divenuti non idonei alla conduzione degli stessi fondi.
7. In materia di infrastrutture a rete o puntuali pubbliche o di interesse pubblico è consentita la realizzazione di tutte le tipologie di sottoservizi a rete.
8. Lo studio di compatibilità idraulica di cui all'articolo 24 è richiesto per gli interventi di cui al comma 3, lettere a., b., c., d., e per gli interventi di cui ai commi 5, 6 e 7.

Disciplina delle aree di pericolosità idraulica molto elevata (Hi4)

1. Fermo restando quanto stabilito negli articoli 23 e 24, in materia di interventi strutturali e non strutturali di sistemazione idraulica e riqualificazione degli ambienti fluviali - individuati dal PAI, dal programma triennale di attuazione o dalle competenti autorità regionali in osservanza di quanto stabilito dal PAI - nelle aree di pericolosità idraulica molto elevata sono consentiti esclusivamente:
- a. le opere e gli interventi idraulici per migliorare la difesa dalle alluvioni e la sicurezza delle aree interessate da dissesto idraulico;
 - b. gli interventi per mantenere e recuperare le condizioni di equilibrio dinamico degli alvei dei corsi d'acqua;
 - c. le attività di manutenzione idraulica compatibile, compresi i tagli di piante esclusivamente per garantire il regolare deflusso delle acque e gli interventi eseguiti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14.4.1993 e della legislazione di settore della Regione Sardegna;

- d. le opere di sistemazione e riqualificazione ambientale e fluviale dirette alla riduzione dei pericoli e dei danni potenziali da esondazione, rivolti a favorire la ricostituzione degli equilibri naturali, della vegetazione autoctona, delle cenosi di vegetazione riparia;
- e. le opere urgenti degli organi di protezione civile o delle autorità idrauliche regionali competenti per la tutela di persone e beni in situazioni di rischio idraulico eccezionali.
- f. nelle more della emanazione delle disposizioni di cui agli articoli 9, 10, 11 e 12 sono altresì ammessi gli interventi agro-silvo-pastorali comportanti modeste modificazioni all'assetto idrogeologico del territorio, conformi all'attuale destinazione e indispensabili per una corretta conduzione dei fondi, previa valutazione positiva da parte dell'autorità idraulica competente per territorio sulla relazione di compatibilità idraulica e/o geologica- geotecnica.

2. In materia di patrimonio edilizio pubblico e privato nelle aree di pericolosità idraulica molto elevata sono consentiti esclusivamente:

- a. la demolizione di edifici senza possibilità di ricostruzione nello stesso sito e sempre a condizione che i lavori non creino ostacoli al regolare deflusso delle acque;
- b. la riparazione di edifici esistenti danneggiati da calamità naturali, compatibilmente con le norme nazionali e regionali vigenti, a condizione che non si tratti di ricostruzione anche parziale;
- c. le opere di manutenzione ordinaria degli edifici;
- d. le opere di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo degli edifici;
- e. gli interventi per ridurre la vulnerabilità degli edifici esistenti e migliorare la tutela della pubblica incolumità all'interno delle residenze civili e delle costruzioni adibite a servizi, con possibile aumento di superficie utile non superiore a quella allagabile e con contestuale dismissione dei piani interrati e dei piani terra, purché lo studio di compatibilità idraulica accerti l'idoneità strutturale degli elementi portanti;
- f. gli interventi di adeguamento igienico-sanitario degli immobili adibiti a residenza anche stagionale o a servizi, con particolare riferimento a quelli resi obbligatori da norme di legge statale o regionale ovvero a quelli indispensabili per garantirne la funzione collegata alla destinazione d'uso, con realizzazione dei relativi volumi tecnici indispensabili;
- g. le opere di adeguamento richieste dalla normativa in materia di protezione dai terremoti, sicurezza ed igiene sul lavoro, superamento delle barriere architettoniche, prevenzione degli incendi, tutela di beni archeologici, storici, artistici e culturali, con realizzazione dei relativi volumi tecnici indispensabili;
- h. i mutamenti di destinazione d'uso compatibili con gli elementi formali e strutturali degli edifici a condizione che non sia incrementato neppure uno dei fattori che concorrono a determinare il rischio specifico nella formulazione di cui al punto 2.1 del D.P.C.M. 29.9.1998;
- i. la realizzazione e l'integrazione di impianti privati di depurazione, di apparecchiature tecnologiche, di impianti per l'impiego di fonti energetiche rinnovabili e per il contenimento dei consumi energetici, unitamente alla realizzazione dei connessi volumi tecnici, a condizione che si tratti di interventi a servizio di singoli edifici, conformi agli strumenti urbanistici e valutati indispensabili per la funzionalità degli edifici o vantaggiosi dall'autorità competente per la concessione o l'autorizzazione;
- l. le opere di sistemazione e manutenzione di superfici scoperte di edifici esistenti, compresi rampe di accesso, recinzioni, muri a secco, contenimenti in pietrame, terrazzamenti, siepi, impianti a verde;
- m. la realizzazione di ricoveri mobili per animali da allevamento, di manufatti mobili adibiti a ricovero transitorio degli addetti alle attività pastorali, di manufatti per il foraggiamento della selvaggina.

3. In materia di infrastrutture a rete o puntuali pubbliche o di interesse pubblico nelle aree di pericolosità idraulica molto elevata sono consentiti esclusivamente:

- a. gli interventi di manutenzione ordinaria;
- b. gli interventi di manutenzione straordinaria;
- c. gli interventi di adeguamento per l'integrazione di innovazioni tecnologiche;
- d. gli interventi di adeguamento per la sicurezza di esercizio richiesti da norme nazionali e regionali;

- e. gli interventi di ampliamento e ristrutturazione di infrastrutture a rete e puntuali riferite a servizi pubblici essenziali non delocalizzabili, che siano privi di alternative progettuali tecnicamente ed economicamente sostenibili e siano dichiarati essenziali;
 - f. la ricostruzione di infrastrutture a rete distrutte o danneggiate da calamità naturali, fatti salvi i divieti di ricostruzione stabiliti dall'articolo 3-ter del decreto legge n. 279/2000 convertito con modificazioni dalla legge n. 365/2000;
 - g. le nuove infrastrutture a rete o puntuali previste dagli strumenti di pianificazione territoriale e dichiarate essenziali e non altrimenti localizzabili;
 - h. allacciamenti a reti principali e nuovi sottoservizi a rete interrati lungo tracciati stradali esistenti, ed opere connesse compresi i nuovi attraversamenti;
 - i. i nuovi interventi di edilizia cimiteriale purché realizzati nelle porzioni libere interne degli impianti cimiteriali esistenti;
 - l. nuove infrastrutture, strutture di servizio ed insediamenti mobili, preferibilmente provvisori, destinati ad attrezzature per il tempo libero, la fruizione occasionale dell'ambiente naturale, le attività sportive e gli spettacoli all'aperto.
4. Nelle aree di pericolosità idraulica molto elevata resta comunque è sempre vietato realizzare:
- a. strutture e manufatti mobili e immobili, ad eccezione di quelli a carattere provvisorio o precario indispensabili per la conduzione dei cantieri o specificamente ammessi dalle presenti norme;
 - b. protezioni di colture agricole con rilevati capaci di ostacolare il deflusso delle acque;
 - c. cambiamenti colturali o nuove colture arboree capaci di ostacolare il deflusso delle acque o di pregiudicare la stabilità degli argini;
 - d. nuovi impianti o ampliamenti di impianti di trattamento, smaltimento e di recupero dei rifiuti;
 - e. nuovi impianti o ampliamenti di impianti di trattamento delle acque reflue;
 - f. nuovi stabilimenti o ampliamenti di stabilimenti soggetti agli obblighi di cui agli articoli 6, 7 e 8 del decreto legislativo 17.8.1999, n. 334, "Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose";
 - g. nuovi impianti tecnologici fuori terra ad eccezione dei ripetitori e dei tralicci per il trasporto dell'energia elettrica e di quelli espressamente consentiti dalle presenti norme.
5. Per gli impianti e gli stabilimenti di cui al comma precedente, lettere d., e., f., g., esistenti alla data di approvazione del PAI, sono ammessi:
- a. l'adeguamento tecnico alle normative in vigore;
 - b. la manutenzione ordinaria o straordinaria;
 - c. l'ampliamento dei soli volumi tecnici non altrimenti localizzabili e senza alternative progettuali tecnicamente ed economicamente sostenibili necessari per migliorare le condizioni igienico-sanitarie, di esercizio, di efficiente funzionamento e di sicurezza, salve le verifiche di sicurezza di cui all'articolo 22;
 - d. gli adeguamenti tecnici per eliminare o mitigare i rischi idraulici, anche in relazione alle verifiche di cui all'articolo 22.
6. Lo studio di compatibilità idraulica di cui all'articolo 24:
- a. è richiesto per tutti gli interventi consentiti dal comma 1, fatta eccezione per quelli di cui alla lettera e.;
 - b. è richiesto per gli interventi di cui al comma 2, lettere a., d., e., h., i., l.;
 - c. è richiesto per gli interventi di cui al comma 3, lettere b., e., f., g., h., i., l.

Sorso lì 30/04/2013

IL DIRIGENTE
F.to Ing. Maurizio Loriga